



COMUNE DI BREMBIO

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima Convocazione

N. 4 DEL 30/03/2021

OGGETTO: IMU DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Marzo, alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Funzione	Presente	Assente
TONANI GIAMPIETRO	Il Sindaco	X	
CREMONESI FLAVIO	Consigliere	X	
MINOIA CHIARA	Consigliere	X	
ALBERTINI VILMA	Consigliere		AG
CERESA ALBERTO FERRUCCIO	Consigliere	X	
DI MICCO SILVIO	Consigliere	X	
CELSA ALESSIO	Consigliere	X	
MADONINI GIOVANNI	Consigliere	X	
CORBELLINI CLAUDIO	Consigliere	X	
SCUOTTO ROBERTA	Consigliere		X
POMATI SARA	Consigliere	X	

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta la DR.SSA ANNUNZIATA LADOLCETTA, Segretario Comunale.

Il sig. GIAMPIETRO TONANI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Ricordando che, ai sensi dell'art. 1 commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 31/07/2020 con la quale sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR 616/77;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Richiamato l'art.1 comma 756, Legge n.160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimenti delle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art.1, Legge n.160/2019, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Atteso che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo sul suddetto portale;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano inserite sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto l'art.1 comma 48 legge n.178/2020 che prevede a partire dal 2021 l'applicazione nella misura della metà dell'aliquota IMU per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

Considerato che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto per l'anno 2021 delle aliquote e detrazioni qui riportate:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille, detrazione euro 200,00 (Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.);
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;

- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- 8)

Considerato che, sulla base delle aliquote stabilite, si prevede per il bilancio 2021 un'entrata pari ad €. 440.500,00;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

a) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille, detrazione euro 200,00 (Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.);
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

b) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

c) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

d) di dare atto che sulla base delle aliquote stabilite, si prevede per il bilancio 2021 un'entrata pari ad €. 440.500,00;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giampietro Tonani

IL SEGRETARIO
dr.ssa Annunziata Ladolcetta